La riforma della class action

Il 3 aprile 2019 il Senato della Repubblica Italiana ha approvato il disegno di legge A.S. 844 per la riforma delle disposizioni in materia di procedimenti collettivi e di *class action*, andando a sostituire l'art. 140-*bis* Codice del Consumo, a suo tempo introdotto dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Il disegno di legge ha riproposto, con alcune modifiche, il contenuto di un progetto di riforma presentato nel 2015, il cui primo firmatario era l'On. Alfonso Bonafede, allora Deputato e oggi Ministro della Giustizia. Il progetto era rimasto a lungo "bloccato" in Senato, sino a decadere al termine della precedente Legislatura.

Il 26 giugno 2018 il nuovo disegno di legge è stato presentato alla Camera dei Deputati, che lo ha approvato con modifiche il 3 ottobre 2018. Il 2 aprile 2019 il progetto di riforma è giunto all'Aula del Senato, ove l'esame ha condotto, il giorno successivo, all'approvazione definitiva della legge, nello stesso testo licenziato dalla Camera dei Deputati.

La legge di riforma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2019 ed entrerà in vigore 12 mesi dopo. La "nuova" *class action* si applicherà alle sole condotte illecite poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore.

Le novità introdotte dalla legge di riforma sono numerose e di ampia portata, tutte finalizzate a favorire il ricorso allo strumento processuale in questione:

Ambito applicativo

Le norme sulla *class action* vengono spostate dal Codice del Consumo, con abrogazione dell'attuale art. 140-*bis*, per essere inserite nel Codice di Procedura Civile con l'introduzione nel Libro IV del Titolo VIII-*bis*, intitolato "*Dei Procedimenti Collettivi*" e comprensivo di 15 articoli, dall'art. 840-*bis* all'art. 840-*sexiesdecies*. In tal modo la *class action* diviene uno strumento processuale di portata generale; non più esperibile soltanto da consumatori e utenti, ma da tutti coloro che lamentino la lesione di "diritti individuali omogenei", e dunque potrà essere promossa anche da operatori professionali nei confronti di altri operatori professionali.

Procedura e competenza

Il giudizio seguirà il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis c.p.c., senza possibilità di mutamente del rito in ordinario. Competente a giudicare della *class action* sarà la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale del luogo dove ha sede la parte resistente.

Fasi del giudizio

La nuova *class action* si articolerà in tre fasi: la prima relativa alla valutazione dell'ammissibilità dell'azione; la seconda dedicata alla decisione sul merito; la terza, introdotta *ex novo* dalla legge di riforma, relativa al vaglio delle domande di adesione e alla liquidazione delle somme dovute agli aderenti. Tale ultima fase sarà gestita da un Giudice Delegato.



Profili probatori – Presunzioni e "Discovery"

Ai fini dell'accertamento della responsabilità della parte resistente il Tribunale potrà avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici e, su istanza motivata del ricorrente, potrà ordinare alla parte resistente (soltanto) l'esibizione di prove e documenti rilevanti che siano nella sua disponibilità. Oggetto dell'ordine di esibizione potrà essere anche una "categorie di prove", individuate mediante caratteristiche comuni (ad es. momento in cui le prove sono state formate, oggetto e contenuto degli elementi di prova di cui si chiede l'esibizione). Qualora la parte resistente rifiuti o manchi, senza giustificato motivo, di dare esecuzione all'ordine di esibizione emesso nei suoi confronti, la stessa potrà essere condannata a una sanzione pecuniaria tra Euro 10.000,00 ed Euro 100.000,00. In questo modo viene introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano uno strumento processuale simile alla discovery anglosassone.

Adesione

Sarà possibile aderire alla *class action* non solo dopo la pubblicazione dell'ordinanza che ne dichiari l'ammissibilità (come attualmente previsto), ma anche dopo la pubblicazione della sentenza che a definizione del giudizio abbia accertato la responsabilità del convenuto. Questo è senza dubbio uno dei punti maggiormente controversi della riforma, perché in questo modo di fatto si eviterà a una parte, gli aderenti, il rischio di soccombenza (i membri della classe aderiranno solo dopo l'esito positivo del giudizio) e si impedirà all'altra, il resistente, in corso di giudizio di valutare il possibile impatto economico della causa.

Rappresentante comune

Con la sentenza di merito il Tribunale procederà alla nomina del rappresentante comune degli aderenti alla *class action*. Questi sarà chiamato a predisporre e sottoporre al Giudice Delegato un progetto di ripartizione degli aderenti, prendendo posizione su ciascuna domanda individuale. Si tratta di una figura nuova, mutuata dal diritto fallimentare. Il rappresentante comune sarà infatti un soggetto terzo, simile per alcuni aspetti a un curatore fallimentare e scelto tra coloro che abbiano i requisiti per svolgere l'incarico di curatore fallimentare, che avrà il compito di eseguire un primo vaglio sulle domande di adesione. Nello svolgimento delle sue attività, il rappresentante comune sarà un pubblico ufficiale.

Compenso premiale

La legge di riforma introduce a carico del resistente soccombente, in aggiunta al risarcimento dovuto ai membri della classe, il pagamento al rappresentante comune e all'avvocato che ha promosso l'azione, un importo a titolo di "compenso premiale" in misura percentuale rispetto alla somma dovuta complessivamente agli aderenti alla classe. Anche questo costituisce uno dei temi più discussi della riforma; il mondo dell'impresa ha lamentato che il "compenso preminale" consiste in un danno punitivo e che i valori convolti, decisamente elevati, rendono la *class action* – come negli USA – un *business* potenzialmente molto redditizio.

Nel complesso si può valutare quella di riforma come una legge sbilanciata a favore di una delle parti processuali; che incrementerà certamente il ricorso allo strumento processuale della *class action* ma potrebbe anche determinare fenomeni di abuso quali quelli lamentati dalla dottrina statunitense.



Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Daniele Vecchi

Partner

Contenzioso e Arbitrati Consumer Law Group

Milano +39 02 763741 a dvecchi@gop.it

Michela Turra

Managing Associate Contenzioso e Arbitrati Consumer Law Group





INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.